

Mediazioni efficaci se diventano quasi psicanalisi

Il mio avvocato, in un recente caso di contenzioso con un fornitore, mi ha suggerito di utilizzare la "mediazione trasformativa". Non abbiamo avuto modo però di approfondire. Non mi fido molto.

Di che si tratta?

Il modello trasformativo di mediazione, così come teorizzato e diffuso negli Stati Uniti grazie soprattutto agli impulsi di Joseph Folger e Baruch Bush, viene praticato in Italia da pochi soggetti specializzati tra cui Adr Quadra a partire dal 2009 in tutte le procedure di mediazione civile e commerciale, con altissimi tassi di soddisfazione delle parti coinvolte.

Nel libro "The Promise of Mediation" (1994, 2005), Bush e Folger analizzano la letteratura di settore ed evidenziano come vi siano diversi scopi che i vari autori ritengono di perseguire attraverso la mediazione, e come le diverse finalità influenzino la pratica. Emerge che l'idea più diffusa sugli obiettivi della mediazione sia quella di un'attività diretta alla ricerca di soluzioni creative dei conflitti nelle quali le parti possano trovare un accordo che soddisfi il più possibile i propri bisogni, in un'ottica win-win. In questo modello tradizionale il mediatore mantiene una funzione di guida delle parti e di controllo del procedimento, pur ponendosi in un contesto di informalità e flessibilità.

Il mediatore con approccio trasformativo invece intende favorire una trasformazione della relazione, dalla dinamica negativa e distruttiva che caratterizza la spirale del conflitto verso una possibile inversione di rotta in una dinamica co-

struttiva e creativa. La sua attenzione resta concentrata nel sostenere le parti, per mezzo di specifiche tecniche, verso una maggiore consapevolezza della situazione e degli obiettivi di ciascuno. In quest'ottica, il mediatore segue l'interazione conflittuale senza porsi come guida neppure riguardo al procedimento; lascia alle parti la massima libertà di scegliere e modificare, non solo l'oggetto della discussione, ma anche le modalità, la forma, i tempi, ogni aspetto.

Il fatto che la responsabilità della gestione della controversia sia integralmente restituita alle parti facilita l'attivazione di tutte le risorse personali per il superamento dei sentimenti di alienazione che accompagnano il conflitto (chiusura, debolezza, diffidenza, forza distruttiva, ostilità), lasciando pian piano riemergere il desiderio e la naturale capacità di interagire costruttivamente. Con buona probabilità la trasformazione della relazione porta con sé anche il risultato di un accordo profondamente condiviso e duraturo (infatti il tasso di risoluzione dei conflitti in termini di accordo raggiunto si attesta per Adr Quadra all'83%), ma questo non è mai l'obiettivo privilegiato dal mediatore, perché le parti potrebbero eventualmente anche raggiungere la consapevole decisione di non voler risolvere la controversia. Il presupposto è che nessuno, dall'

esterno, possa realmente giungere a comprendere a fondo la storia, la dinamica e le motivazioni del conflitto: solo le parti hanno dentro di sé la profonda conoscenza della situazione e possono attivare la personale capacità di individuare l'esito migliore possibile, se sostenute nelle proprie risorse interne e lasciate libere di scegliere.

Anche nel caso in cui la mediazione sia condotta con l'assistenza degli avvocati, l'obiettivo resta il medesimo nei confronti di tutti i partecipanti, nei diversi ruoli e rapporti reciproci. L'essenza di questo tipo di lavoro presuppone la capacità del mediatore di mantenere un atteggiamento interiore di totale rinuncia ad ogni forma di direttività. Anche per questo motivo, la proposta trasformativa perde efficacia se "mescolata" con altre modalità operative. L'Isct, Institute for the Study of Conflict Transformation, con sede a Philadelphia, approfondisce gli studi sull'efficacia del modello, ne diffonde la formazione e promuove la connessione tra tutti coloro che operano in quest'ottica.

Il 10 e 11 giugno 2013 si svolgerà a Roma la seconda Conferenza annuale sulla mediazione trasformativa, organizzata dall'ISTC con Adr Quadra, uno dei pochi Centri di Formazione che in Europa sono certificati dall'Istituto americano.

Avv. Elisabetta Zecca

CONTABILITÀ

Quante differenze tra ciclo economico e ciclo finanziario

Che cosa si intende per ciclo economico e ciclo finanziario?

Per ciclo economico si intende l'andamento dell'attività aziendale, più o meno profittevole.

Invece, per ciclo finanziario si intende la rotazione delle risorse all'interno dell'azienda al fine di garantire una corretta gestione della liquidità disponibile.

I cicli hanno andamenti tra loro differenti e quasi sempre il ciclo finanziario è più veloce rispetto a quello economico.

In pratica, se un'azienda genera liquidità grazie alla gestione ordinaria - nel senso che le entrate liquide superano le uscite dovute alle spese necessarie per il suo funzionamento (spese per manutenzioni impianti ed attrezzature, per la fornitura delle materie prime/semilavorati/prodotti finiti, affitti e locazioni, oneri bancari ricorrenti, etc.) - il bilancio ne gioverà soltanto in un secondo momento!

L'equilibrio di un'azienda è dato dall'equilibrio dei cicli economico e finanziario. Programmare e gestire i cicli è dunque essenziale.

Dott. Alessio Salinetti
Studio di consulenza

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it

ADEMPIMENTI

Ormai la Pec è obbligatoria per tutte le imprese

La PEC è obbligatoria per tutte le imprese?

La posta elettronica certificata (Pec) ora è obbligatoria per tutte le imprese, anche individuali. Lo prevede l'art. 5 della legge n. 221 del 2012.

Con questa legge viene esteso agli imprenditori individuali un obbligo già esistente per società e professionisti. Esaminiamo nello specifico in che cosa consista questo adempimento. Secondo la legge, le nuove imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, sono obbligate a comunicare il loro indirizzo Pec. Le imprese individuali attive e già iscritte, invece, devono depositare al registro delle imprese il proprio indirizzo Pec entro il 30 giugno 2013 e non più, come originariamente previsto, entro il 31 dicembre 2013. Rimangono escluse dai suddetti adempimenti, solamente le imprese sottoposte a procedure concorsuali. Nel caso le imprese individuali non indichino in proprio indirizzo Pec nella domanda d'iscrizione, la domanda viene sospesa e le imprese devono comunicare entro 45 giorni il proprio indirizzo Pec.

Avv. Roberto Bentani
Studio Legale Bentani

FAMIGLIA

Il convivente non può essere "sfrattato"

Convivo con il mio compagno da cinque anni: se lui decidesse di interrompere la relazione potrebbe intimarmi di lasciare subito l'appartamento di sua proprietà?

La Corte di Cassazione nega che la posizione del convivente possa essere equiparata alla posizione di un "ospite" che possa essere allontanato dall'abitazione in qualsiasi momento.

A chi gode di un rapporto stabile con il compagno proprietario dell'immobile deve essere riconosciuta, invece, la qualifica di "detentore autonomo".

Se dunque questi venisse improvvisamente estromesso dall'abitazione potrebbe esercitare nelle competenti sedi giudiziarie le azioni a tutela del possesso per poter essere riammesso dal giudice nell'abitazione dalla quale è stato estromesso a seguito di "spoglio violento" (cfr. art. 1168 c.c.).

Ne discende che il suo compagno non può intimargli di lasciare immediatamente casa sua ma dovrà concederle un termine ragionevole affinché si trovi un altro alloggio.

Avv. Paola Sculco
Studio Legale Sculco